

SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE O DI VIOLAZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ASSIFACT - WHISTLEBLOWING

Il modello di organizzazione, gestione e controllo associativo prevede che tutti coloro che vengano a conoscenza di informazioni concernenti la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 o di fatti e/o comportamenti non conformi alle regole e procedure previste dal modello stesso, dal Codice Etico e dal Codice Antitrust possano effettuare segnalazioni, anche in forma anonima, con le modalità di seguito specificate.

Convinti dell'importanza di coltivare e diffondere la cultura della responsabilità, della trasparenza e della correttezza dei comportamenti e che grazie alla collaborazione attiva di tutti si possano intercettare eventuali irregolarità a cui porre rimedio, Assifact ha impostato una procedura che rende possibile a chiunque (dipendenti, collaboratori, Associati, fornitori, consulenti e, più in generale, qualunque soggetto che sia in relazione con Assifact), tramite canali interni, di inviare una segnalazione inerente qualsiasi fatto o comportamento (anche omissivo o potenzialmente dannoso), adeguatamente circostanziato e suffragato da elementi concreti, di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie attività lavorative e che possa arrecare danno o pregiudizio all'Associazione, agli Associati o a Terzi. Sono esclusi reclami, contestazioni, rivendicazioni e lamentele di carattere personale e segnalazioni basate su voci o meri sospetti.

La segnalazione verrà presa in carico dal **responsabile della funzione preposta alla compliance interna associativa** (di seguito Responsabile Segnalazioni), quale autonomo soggetto interno ad Assifact competente per la ricezione e la gestione delle segnalazioni relative a violazioni avvenute o sospette, che approfondisce tutte le segnalazioni, anche anonime, informali o ufficiose, istruisce la pratica in modo da garantire la riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante, anche al fine di tutelare quest'ultimo da possibili ritorsioni, come previsto dalla normativa in materia, e del soggetto eventualmente segnalato, mantiene le interlocuzioni con il soggetto segnalante per eventuali approfondimenti e predispone la documentazione necessaria per consentire al Segretario Generale e al Presidente di pronunciarsi sulla segnalazione ricevuta. In caso di coinvolgimento nella segnalazione del Segretario Generale o del Presidente è previsto il coinvolgimento diretto del Consiglio.

Nell'ipotesi in cui la condotta illecita sia riconducibile al responsabile della gestione del canale di segnalazione interna, la segnalazione va indirizzata direttamente al Segretario Generale, che assume l'incarico di responsabile alternativo del sistema interno di segnalazione. Nel caso in cui la segnalazione non potesse essere indirizzata neanche al Segretario Generale, il responsabile alternativo del sistema interno di segnalazione è rappresentato dal Presidente di Assifact.

Per tali segnalazioni è possibile utilizzare i seguenti **CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA**:

- l'indirizzo di posta elettronica specifico e riservato segnalazione.illeciti@assifact.it
- l'indirizzo di posta ordinaria di Assifact, Via Cerva, 9 - 20122 Milano, all'attenzione del Responsabile Segnalazioni, indicando sulla busta la dicitura "riservato".
- il recapito telefonico 02/76020127, chiedendo un contatto telefonico o diretto con il Responsabile Segnalazioni.

Il responsabile della gestione del canale di segnalazione interna rilascia al soggetto segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** lavorativi dalla data di ricezione. Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla presentazione della segnalazione occorre fornire riscontro alla segnalazione, aggiornando il segnalante circa le eventuali iniziative intraprese o che si intende intraprendere.

Tutte le segnalazioni sono trattate con discrezione e riservatezza al fine di preservare il segnalante da qualsiasi rischio di ritorsione o ripercussione sulla sfera lavorativa o personale.

Violazioni della riservatezza circa l'identità del soggetto segnalante sono fonte di responsabilità disciplinare.

Il responsabile della gestione del canale di segnalazione interna istruisce tempestivamente la pratica della segnalazione, accompagnata dall'esito delle verifiche, e la sottopone al Segretario Generale e al Presidente per le relative determinazioni. Successivamente informativa viene resa all'OdV per le verifiche del caso. Resoconto periodico delle segnalazioni pervenute e dell'esito delle verifiche viene inoltre trasmesso al Consiglio.

In sintesi:

Chi può segnalare

- I vertici associativi e i componenti degli organi sociali di Assifact e degli Associati Assifact
- I dipendenti e i collaboratori di Assifact
- I dipendenti e i collaboratori degli intermediari Associati ad Assifact
- I dipendenti e i collaboratori delle imprese fornitrici
- Più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con Assifact

Che cosa si può segnalare

- la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 (a titolo esemplificativo non esaustivo: comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti delle pubbliche amministrazioni, violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica)
- violazioni del MOG e delle procedure
- violazioni del Codice Etico
- violazioni codice antitrust

Come segnalare:

- La segnalazione può essere trasmessa ad Assifact attraverso gli appositi canali interni indicati sul sito dell'Associazione nella pagina creata ad hoc (email, posta, telefono, contatto diretto).
- La segnalazione deve riportare, per quanto possibile, informazioni dettagliate e circostanziate (es. descrizione dell'evento o della condotta illecita, se conosciuti tempo e luogo di accadimento, generalità o elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i a cui attribuire l'illecito, ogni altra informazioni utile alla ricognizione dei fatti), per consentire la verifica dei fatti segnalati.
- La segnalazione dovrebbe preferibilmente riportare le generalità e i recapiti del segnalante, a cui è garantita la massima riservatezza, per consentire al responsabile della gestione delle segnalazioni di poter svolgere eventuali approfondimenti o chiarimenti e fornire riscontro delle verifiche effettuate.

Divieto di ritorsione

Non è ammessa né tollerata alcuna forma di ritorsione o discriminazione nei confronti del soggetto segnalante.

Eventuali misure (qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato) aventi effetto negativo sulle condizioni di lavoro del soggetto segnalante o che possono provocare un danno ingiusto si presumono ritorsive o discriminatorie, a meno di comprovate ragioni estranee alla segnalazione.

In particolare, il soggetto segnalante non può ad esempio essere oggetto, a causa della segnalazione, di licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o la mancata promozione, demansionamento o trasferimento o sottoposto ad altra misura organizzativa, riduzione dello stipendio, sanzione o altre misure disciplinari, note di merito negative o referenze negative, azioni di sospensione della formazione, coercizione, intimidazione, molestie od ostracismo.

In sostanza, per misure discriminatorie si intendono tutte le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro sfavorevoli e intollerabili.

SISTEMA DISCIPLINARE

...

Misure disciplinari per il mancato rispetto delle disposizioni whistleblowing

Le medesime misure disciplinari sopra citate, differenziate per tipologia di soggetti e proporzionate alla gravità dell'infrazione, si applicano anche nei confronti di coloro che:

- commettono ritorsioni nei confronti del soggetto segnalante
- ostacolano o tentano di ostacolare la segnalazione
- violano l'obbligo di riservatezza circa l'identità della persona segnalante o qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità, fatta salva l'ipotesi in cui vi sia l'espresso consenso della persona segnalante stessa
- non istituiscono i canali di segnalazione o non adottano le procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni
- non svolgono l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate anche nei confronti della persona segnalante, quando ne è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave,